DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI EMERSIONE DEL LAVORO SOMMERSO E DI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Art. 3

Rapporti di lavoro a tempo parziale

All'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, le parole: "continuano a produrre effetti sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "continuano a produrre effetti, salvo diverse intese, sino alla scadenza prevista e comunque non oltre il 30 settembre 2003".

Versione in vigore dal 26 settembre 2002, non più in vigore dal 24 novembre 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale
Estremi	Decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-emersione-del-lavoro-sommerso-e-di/art-3-rapporti-di-lavoro-a-tempo-parziale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it